

Allegato 5
(previsto dall'articolo 12, comma 2)

MODELLO DI ACCERTAMENTO

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO

Accertamento a carico di un trasporto di animali
Ai sensi del Regolamento CE 1/2005

Servizio Veterinario Azienda Unità Sanitaria Locale di	
Ufficio Veterinario per gli Adempimenti Comunitari Compartimento di	
Posto di Ispezione Frontaliero	
Soggetto competente al controllo	
Tipo di controllo	
Data	
Presso il luogo di partenza <input type="checkbox"/>	
Presso il luogo di destinazione <input type="checkbox"/>	
In itinere <input type="checkbox"/>	
Località presso la quale è stato effettuato il controllo	
TRASPORTATORE	
Nome	/ ragione sociale
Residenza	
Paese	di Residenza
MEZZO DI TRASPORTO	
Tipo del mezzo di trasporto (stradale – ferroviario – marittimo – aereo)	
Autorizzazione per il trasporto n. _____	
rilasciata da _____	valida fino al _____
Codice _____ di _____ identificazione	

ANIMALI TRASPORTATI				
Specie	animale			Numero
capi				
Certificato sanitario				
Numero				
Luogo del rilascio				
Data del rilascio				
Paese	che	ha	rilasciato	il
				certificato
LUOGO DI ORIGINE				
Luogo	di	partenza	degli	animali
				speditore
Paese				
Data	ed	ora	della	partenza
LUOGO DI DESTINAZIONE				
Luogo	di	destinazione	degli	animali
				destinazione
Paese	di			
Data	ed	ora	presumibile	dell'arrivo
CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONI				
Noi	sottoscritti			dipendenti
dall'Ufficio di cui sopra	a seguito del controllo effettuato	abbiamo accertato che sono		disposizioni
state	violate	le	seguenti	
perchè:				
Per la quale è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da				
euro	a			euro
entro 60 giorni di una somma di euro				
E' ammesso il pagamento in misura ridotta				

PIF

e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

Copia del presente atto, che viene sottoscritto per ricevuta, vale come notifica ai sensi dell'articolo 137 e seguenti del C.P.C.

Si consegna alle ore _____ del _____ nelle mani del Signor _____

nato a _____ il _____ in qualità di _____

FATTO LETTO E SOTTOSCRITTO

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA DI TRASPORTO

I VERBALIZZANTI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il regolamento CE n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica la direttiva n. 64/432/CEE ed il regolamento CE n. 1255/1977, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 3 del 5 gennaio 2005.

... Il testo dell'art. 5 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 2005), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, 2005, n. 9, è il seguente:

«Art. 5 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). — 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c).

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'art. 1.».

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005 si vedano le note alle premesse.